

Studio BARRETTA
SOCIETÀ TRA AVVOCATI A RESPONSABILITÀ LIMITATA
82100 – BENEVENTO – LOC. PONTE VALENTINO, ZONA ASI Z5
TEL. 0824. 1923517 - FAX 0824.1905499

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

RICORSO PER L'APERTURA

DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CHERRY BANK S.p.A. (già BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A. CON ACRONIMO B.T.V. SPA), con sede in (35129) Padova, via San Marco n. 11, con capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 44.638.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova, con il codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e partita I.V.A. n. 04147080289, REA 376107, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682, in persona del Procuratore Speciale Dott. Marco Polisenà, nato a Roma il giorno 11 marzo 1972, (c.f. PLSMRC72C11H501P), giusta procura speciale rilasciata con atto del 10/10/2023 innanzi al Notaio Nicoletta Spina di Padova Rep. n. 50976, racc. n. 22421 (**All. A**), rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta dello Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l., (c.f. BRR DRC 78M61 A783P), del Foro di Benevento (**All. B**), unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Benevento alla Loc. Ponte Valentino Zona Industriale ASI AZ 5, nonché al domicilio digitale avvbarretta@legalmail.it, e dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni della cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo avvbarretta@legalmail.it, ovvero a mezzo fax al n. 0824/1905499.

Premesso che:

1. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'Art. 58 del Testo Unico bancario n.385/93, l'istante CHERRY BANK S.p.A., con sede in Padova, via San Marco n. 11, è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal 30/11/2022, di un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di SIENA NPL 2018 S.r.L.;
2. in particolare, i crediti in questione - originati da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") - sono stati dapprima ceduti *pro soluto* a SIENA NPL 2018 S.r.L., e di tale operazione di cessione è stata data comunicazione a tutti i debitori ceduti mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 151, del 23/12/2017 (**doc. 1**, pag. 12 e seg.);
3. successivamente, detti crediti sono stati ceduti *pro soluto* da SIENA NPL 2018 S.r.L. a CHERRY BANK S.p.A., ed anche di tale operazione di cessione è stata data comunicazione a tutti i debitori ceduti mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 83, del 15/07/2023 (**doc. 2**, pag. 6 e seg.);
4. come noto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla data di pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti la cessione produce gli stessi effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile;



5. inoltre, ai sensi dell'art. 4 della L. 130/99, unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla società, ai sensi dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che li assistono e li garantiscono o altrimenti agli stessi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione;

6. in virtù delle cessioni sopra descritte, Cherry Bank S.p.a. è divenuta titolare anche del credito, unitamente a tutti i suoi accessori, originariamente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di **GEOCASA SRL**, in persona del legale rapp.te p.t., **con sede in GUASTALLA (RE)**, alla VIA FALCONE E BORSELLINO 11 int. n. 2 -CAP 42016- c.f., p.iva e n.iscr. al Registro Imprese **01883800359** (**doc. 3** Visura CCIAA);

7. unitamente ai crediti sono stati trasferite a Cherry Bank anche tutte le garanzie che li assistono, ivi compreso i titoli giudiziali ottenuti nei confronti ed in danno dei debitori ceduti;

8. in particolare, il credito nei confronti della debitrice deriva da:

- a) finanziamenti ipotecari concessi nel 2005 e nel 2007 (**doc. 4, 5**);
- b) saldo negativo del rapporto di Conto Corrente n. 100078 (**doc. 6**);

oltre che da ulteriori rapporti intercorsi con l'istituto bancario;

9. in forza dei predetti rapporti, il credito vantato nei confronti della debitrice ammonta, alla data del 20.12.2017, ad € 3.618.843,90, come da relativa certificazione che si produce, oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista successivamente maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo (**doc. 7**);

10. con raccomandata del 28/08/2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena comunicava la risoluzione dei rapporti ed intimava l'immediato pagamento dell'importo complessivamente dovuto, oltre accessori e interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo (**doc. 8**);

11. nonostante i solleciti, il creditore non veniva soddisfatto;

12. con ulteriori raccomandate del 18/10/2012 la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA intimava alla debitrice ed al garante il pagamento delle somme dovute (**doc. 9, 10**);

13. in virtù dei crediti vantati, la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA promuoveva nei confronti della debitrice la procedura esecutiva immobiliare RGE n. 178/2013 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia (**doc. 11**), interveniva nelle p.e. immobiliare RGE n. 136/2012 ed RGE n. 794/2011 Tribunale di Reggio Emilia, nonché proponeva istanza di ammissione al fallimento del garante iscritto al n. 133/2011 del medesimo Tribunale;

14. soltanto in sede di procedura esecutiva immobiliare RGE n. 178/2013, la Banca vedeva assegnarsi somme, ma il credito vantato risultava solo parzialmente soddisfatto (**doc. 12, 13, 14**);

15. I crediti vantati dalla istante sono provati dai relativi atti di ricognizione del debito (**doc. 15, 16, 17, 18**);



16. dunque, stante il protratto inadempimento, la creditrice ha provveduto ad espletare innumerevoli tentativi di composizione bonaria della controversia insorta, tutti conclusisi con esito negativo e, pertanto, ad oggi, la ricorrente non è ancora riuscita a recuperare integralmente il proprio credito;
17. tutto quanto innanzi descritto **comprova inequivocabilmente lo stato di gravissimo ed irreversibile dissesto economico-finanziario in cui versa la debitrice**, non più in grado di far fronte regolarmente, con mezzi normali, alle obbligazioni assunte;
18. l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011 e, dunque, rispetto alla data odierna, non risultano essere stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi, sicché appare evidente che la debitrice non ha adempiuto alle prescrizioni dettate dal codice civile in materia di pubblicazione del bilancio presso l'ufficio del Registro delle Imprese, con conseguente lesione delle ragioni di tutela dei terzi che con la stessa hanno intrattenuto rapporti di natura economica;
19. *“depone senza dubbio a sfavore della società debitrice il mancato deposito presso il registro delle imprese dei bilanci di esercizio, circostanza questa, invero, già di per sé altamente sintomatica del superamento in negativo del rapporto tra l'attivo e il passivo”* (in tal senso Tribunale di Palermo 19 marzo 2015; Tribunale di Benevento 3 giugno 2021);
20. pertanto, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, sussiste il requisito dello stato di insolvenza così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del vigente Codice della Crisi che non ha mutato quelli che erano i requisiti previsti dalla previgente Legge Fallimentare. Per consolidato orientamento interpretativo lo stato di insolvenza si identifica con la obiettiva incapacità dell'impresa di adempiere con regolarità e con mezzi normali i propri debiti alle rispettive scadenze, trovandosi in quella condizione che, in termini economico-aziendali, si definisce di “crisi finanziaria”. Tale stato di insolvenza, sulla scorta delle allegazioni, risulta di lapalissiana evidenza e si appalesa come assolutamente non transitorio e/o reversibile, essendo evidente che la società resistente non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
21. richiamando la definizione contenuta all'art. 5 della Legge Fallimentare **“lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”**. La legge fallimentare, dunque, *“non prevede un requisito di manifestazione all'esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi che ne costituiscono gli elementi sintomatici e sono apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza”* (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019), con la conseguenza che anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale e ciò, in quanto, lo stato di insolvenza *“prescinde dal numero dei creditori”* (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019);



22. in via istruttoria, si fa sin d'ora espressa istanza a Codesto On.le Giudicante di voler disporre gli opportuni accertamenti, all'uopo delegandoli anche alla Polizia Tributaria, finalizzati alla compiuta individuazione della sussistenza di eventuali illegittime distrazioni e/o dismissioni patrimoniali oltre che trasferimenti di proprietà e/o godimenti d'azienda, volti esclusivamente alla sottrazione di beni necessari al soddisfacimento delle pretese creditorie ed erariali, con la chiara consapevolezza di arrecare pregiudizi a terzi, nonché di voler assumere ogni altra indagine ritenuta necessaria e/o opportuna.

@@@@@

Per tutto quanto innanzi, la ricorrente come in epigrafe, rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Onorevole Tribunale adito di voler:

- A. fissare con decreto l'udienza per la comparizione delle parti provvedendo alla rituale convocazione della società debitrice con invito a costituirsi nelle forme e nei termini stabiliti dal Codice della Crisi depositando i documenti previsti all'art. 39 dello stesso;
- B. in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Codice, mandare alla cancelleria per l'acquisizione di dati e documenti necessari ai fini della istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri attraverso il collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese disponendo se del caso accertamenti a cura della Polizia Tributaria, finalizzati alla compiuta individuazione della sussistenza di ulteriori eventuali illegittime distrazioni e/o dismissioni patrimoniali oltre che trasferimenti di proprietà e/o godimenti d'azienda, volti esclusivamente alla sottrazione di beni necessari al soddisfacimento delle pretese creditorie ed erariali, con la chiara consapevolezza di arrecare pregiudizi a terzi, nonché di voler assumere ogni altra indagine ritenuta necessaria e/o opportuna;
- C. all'esito, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della **GEOCASA SRL**, in persona del legale rapp.te p.t., **con sede in GUASTALLA (RE)**, alla VIA FALCONE E BORSELLINO 11 int. n. 2 -CAP 42016- c.f., p.iva e n.iscr. al Registro Imprese **01883800359**.

Si allegano i seguenti documenti:

- A. procura speciale del 10/10/2023, Rep. n. 50976 - racc. n. 22421;
- B. Procura alle liti, firmata digitalmente;
- doc. 1. G.U. del 23/12/2017;
- doc. 2. G.U. del 15/07/2023;
- doc. 3 visura CCIAA;
- doc. 4 contratto di finanziamento del 2005;
- doc. 5 contratto di finanziamento del 2007;
- doc. 6 contratto di conto corrente;



doc. 7 certificazione crediti;
doc. 8 comunicazione di risoluzione rapporti;
doc. 9 intimazione di pagamento;
doc. 10 intimazione di pagamento;
doc. 11. Atto di pignoramento immobiliare;
doc. 12 progetto riparto RGE 178-13;
doc. 13 progetto distribuzione RGE 794-2011;
doc. 14 progetto riparto RGE 136-12;
doc. 15 ricognizione debiti del 28.0.2007;
doc. 16 ricognizione debiti del 4.12.2007;
doc. 17 ricognizione debiti del 27.5.2008;
doc. 18 ricognizione debito del 30.12.2008.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente procedimento è
assoggettato a contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Benevento, li 14 dicembre 2022

Avv. Adiutrice Barretta

